

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gianni Versace SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Francetti, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1005/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gianni Versace e la Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 aprile 2016 (procedimento R 1005/2015-1) è annullata, nella parte in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha concluso nel senso di un uso effettivo del marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VERSACE per «prodotti tessili» (non compresi in altre classi), diversi dalla «biancheria per la casa», rientranti nella classe 24.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl supporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall'EUIPO.*
- 4) *L'EUIPO supporterà la metà delle proprie spese.*
- 5) *La Gianni Versace SpA supporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 296 del 16.8.2016.

### Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACCINO)

(Causa T-337/16) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo VERSACCINO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VERSACE — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]*

(2017/C 392/30)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrente:* Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Caricato, in seguito M. Cartella e B. Cartella, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gianni Versace SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Francetti, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1172/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gianni Versace e la Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 296 del 16.8.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)**  
(Causa T-36/17) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo COLINEB — Marchio nazionale figurativo anteriore Colina — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Portata dell'esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001]»)**

(2017/C 392/31)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Forest Pharma BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: T. Holman, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ipsen Pharma SAS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: E. Baud, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 ottobre 2016 (procedimento R 500/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ipsen Pharma e la Forest Pharma.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Forest Pharma BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La Ipsen Pharma SAS è condannata a sopportare le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 6.3.2017.